

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 26010 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di ALTERIO Paolo, nato a Sassari il 21 maggio 1963 e residente a Muravera, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio SEGNERI e Luca SEGNERI, presso il cui studio legale in Cagliari, Via Sonnino n. 84 (TEL. 070 663030 - FAX 070 666070), è elettivamente domiciliato.

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 11 settembre 2023;

VISTO il decreto di questa Sezione n. 3/2024, del 18 giugno 2024;

VISTI gli atti tutti del giudizio;

UDITI, nell'udienza camerale del 13 novembre 2024, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio e il rappresentante del pubblico ministero, in persona del vice Procuratore generale Valeria Motzo.

PREMESSO in FATTO e CONSIDERATO in DIRITTO

Con atto di citazione dell'11 settembre 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor Paolo ALTERIO, per vederlo condannare al pagamento, a favore del Comune di Muravera, della somma di euro 7.771,06, fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio giudicante, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Il danno erariale del quale è chiesto il ristoro deriverebbe dall'aver omesso di definire, nei termini di legge, mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, con comportamento omissivo gravemente colposo, il procedimento promosso dall'Impresa Fontana Beach di Fontana Adriano, volto ad ottenere un finanziamento di € 19.237,97 per la ricostruzione di una struttura balneare interessata da eventi meteorologici avversi avvenuti tra il 10 e l'11 ottobre 2018.

In particolare, la Procura contesta al signor ALTERIO di essere rimasto silente, nonostante la diffida di parte, costringendo la ditta ad adire il TAR Sardegna, in quanto solo dopo la notifica del ricorso, e a distanza di oltre un anno dalla presentazione dell'istanza da parte dell'impresa, comunicava i motivi ostativi al suo accoglimento, restando successivamente ancora inerte ed omettendo, quindi, di adottare il provvedimento conclusivo. Contesta, inoltre, al convenuto di aver lasciato decorrere inutilmente gli ulteriori sessanta giorni concessi dal G.A. per la definizione del procedimento, nonostante la prima condanna al pagamento delle spese da parte del TAR Sardegna, così esponendo l'ente al pagamento di ulteriori spese.

Con richiesta ai sensi dell'art. 130 C.G.C. del 22 maggio 2024 la difesa del signor ALTERIO ha chiesto al Procuratore Regionale il prescritto parere, proponendo il pagamento di una somma corrispondente al 20% del danno

contestato, per un importo di € 1.554,12.

Il Pubblico Ministero contabile, in data 23 maggio 2023, ha espresso parere favorevole alla definizione alternativa del giudizio, nella misura che sarà determinata dal Collegio giudicante ai sensi dell'art. 130, comma 6 del D.Lgs. n. 174 del 2016, e che ritiene non debba essere inferiore al 40% del danno contestato.

Con memoria di costituzione in data 24 maggio 2024 la difesa del signor ALTERIO ha formulato richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 C.G.C., proponendo il pagamento di una somma corrispondente al 20% del danno contestato, per un importo di € 1.554,12, eccependo che la richiesta della Procura di una misura non inferiore al 40% di detto danno, si scontra con la circostanza che il convenuto ha operato in condizioni eccezionali (insufficienza di organico, emergenza alluvionale e emergenza pandemica), che il provvedimento di diniego è stato adottato tempestivamente e protocollato nei termini fissati dal TAR in data 22 gennaio 2021, e che la nomina di un legale nel secondo procedimento davanti al TAR si è rivelata inutile (per sopravvenuta carenza di interesse) e non è dipesa dalla volontà del convenuto, asserendo che, pertanto, l'importo astrattamente addebitabile al signor ALTERIO non potrebbe essere superiore a € 3.317,16 (pari alle spese complessive di cui alla sentenza del TAR Sardegna n. 643/2020).

All'udienza camerale del 13 giugno 2024 la Procura ha confermato il parere favorevole alla definizione alternativa del giudizio per un importo pari almeno al 40% del danno contestato. La difesa ha insistito per l'accoglimento della richiesta di pagare il 20% della somma domandata dalla Procura.

Con decreto n. 3/2024, del 18 giugno 2024, questa Sezione ha ritenuto le richieste meritevoli di accoglimento, determinando la somma dovuta per la

definizione del giudizio con rito abbreviato a carico di Paolo ALTERIO nella somma di € 1.554,12, comprensiva di interessi e rivalutazione, riservandosi di statuire in ordine alle spese.

Ha fissato il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto per il versamento delle somme in favore del Comune di Muravera, con onere di deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale prima dell'udienza per la definizione del presente giudizio, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

In data 4 luglio 2024 la difesa del convenuto ha depositato la ricevuta contabile del bonifico bancario € 1.554,12, effettuato in data 25 giugno 2024, a favore del Comune di Muravera e l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Muravera in data 3 luglio 2024.

All'udienza camerale del 13 novembre 2024 la Procura ha confermato che le difese hanno provveduto al deposito della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Tanto premesso, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 130 del Codice di giustizia contabile - giacché il decreto n. 3/2024 è stato comunicato via p.e.c. ai procuratori costituiti in data 18 giugno 2024, e le somme ivi determinate, come precisato, sono state corrisposte al Comune di Muravera entro il termine fissato nel citato decreto - deve addivenirsi ad una pronuncia di definizione del giudizio *ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile.*

Per quanto concerne il regolamento delle spese di giudizio, non può addivenirsi ad una compensazione delle stesse, in quanto *la natura del presente procedimento esclude in radice che possano sussistere le particolari*

circostanze che consentono la compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile, le quali si attagliano unicamente al rito ordinario. Nessun elemento utile a tal fine può trarsi, inoltre, dall'accettazione e tempestivo pagamento di quanto previsto dal decreto della Sezione, poiché detto aspetto, in uno con la congruità della somma proposta, costituiscono i presupposti per l'ammissibilità del rito abbreviato, e non possono essere valorizzati in sede di liquidazione delle spese processuali (cfr. sentenze Sezione Sardegna n. 120/2017, n. 119/2019, n. 13/2022 e n. 36/2023).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016; condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 121,18 (diconsi euro centoventuno/18).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 05/12/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)